

OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE IN CASO DI ESECUZIONE DI LAVORI PARZIALI E SPECIALISTICI IN SUBAPPALTO ALL'INTERNO DI UN UNICO CANTIERE EDILE PREDISPOSTO DALL'APPALTATORE

Nota a Cassazione Penale 25 giugno 2012 n. 25145

*di Anna Guardavilla**

In questa recente pronuncia del 25 giugno u.s., la Cassazione Penale ribadisce il principio secondo cui gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, gravano su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, che ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il commento propone una analisi dettagliata dei vari precedenti giurisprudenziali che hanno contribuito alla costruzione di questo principio, prendendone in esame anche le singole fattispecie.

In questa recente sentenza la datrice di lavoro di una S.P.A è stata condannata per non aver valutato i rischi per la sicurezza sul lavoro derivanti dalla propria attività svolta nel cantiere oggetto dell'infortunio del proprio dipendente e non aver individuato le misure di prevenzione e protezione conseguenti. Va aggiunto che nei lavori, che dovevano essere eseguiti ad un'altezza superiore ai due metri dal suolo, non aveva impiegato idonee opere provvisorie o precauzioni atte ad evitare il rischio di cadute dal lavoratore dall'alto.

In particolare, i giudici di merito nei gradi precedenti di giudizio avevano accertato che il piano operativo di sicurezza era stato predisposto dalla M.(capogruppo della ATI), e che la Società di cui l'imputata era datrice di lavoro era stata incaricata dell'esecuzione di opere specialistiche, ma avevano altresì sottolineato come quest'ultima non avesse in alcun modo valutato il rischio di caduta dall'alto, nonostante la necessità di effettuare saldature a varie altezze. Infatti, era stato accertato che i dipendenti dell'imputata, tra cui l'infortunato, utilizzavano i ponteggi installati da altri e, ciononostante l'imputata non aveva provveduto ad alcuna valutazione del rischio di caduta, né ad effettuare i controlli opportuni sullo stato dei mezzi impiegati.

La Cassazione pertanto ha qui ribadito un principio consolidato, secondo cui "in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, Sentenza n. 42477, del 16 luglio 2009 Cornelli, Rv. 245786), "gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, che ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali".

È utile a questo punto prendere in esame **i più significativi precedenti giurisprudenziali** in cui tale principio è stato affermato, tra cui quello che viene espressamente richiamato nella sentenza in commento.

In **Cassazione Penale, Sezione Quarta, 5 novembre 2009 n. 42477**, la Corte ha giudicato in merito alla responsabilità per il grave infortunio occorso ad un operaio che lavorava per una ditta cui erano stati subappaltati lavori di messa in opera di sottofondi all'interno dei locali di un'azienda agricola che aveva appaltato lavori di ristrutturazione edilizia, il quale, trovandosi su un ponteggio utilizzato come castello di carico e che non era stato realizzato a norma, appoggiandosi al parapetto privo di adeguata robustezza era caduto a terra da 4 metri di altezza con conseguenti lesioni costituite da frattura all'osso frontale, trauma cranico commotivo, frattura del polso destro, frattura del radio sinistro e lussazione del gomito destro con frattura del capitello radiale.

Il Tribunale in primo grado, con un giudizio poi confermato dalla Corte d'Appello, aveva condannato il datore di lavoro dell'operaio (subappaltatore), dal momento che, pur essendo stato il ponteggio eretto dalla ditta dell'appaltatore, aveva "consentito che il proprio dipen-

* Autrice del *Codice della Salute e della Sicurezza sul lavoro*

dente lavorasse in una situazione di visibile mancanza di sicurezza [...] tanto che una parte della struttura era assicurata solo con un filo di ferro”.

Era stato infatti accertato che l’infortunio “si era verificato perché l’asse che fungeva da parapetto si era schiodato.”

Va aggiunto che in separato processo l’appaltatore era stato assolto sulla base del principio (definito “discutibile” dalla Cassazione) per cui era stata riconosciuta la responsabilità delle omissioni in tema di sicurezza del cantiere in capo al responsabile della sicurezza nominato dal committente, geometra (...) il quale aveva impartito le direttive per mettere a norma il cantiere ed aveva quindi la responsabilità di garantire il coordinamento tra le imprese operanti.

Rigettando il ricorso proposto dall’imputato (subappaltatore), sottolineava anzitutto che, pur non essendo l’assoluzione dell’appaltatore nel caso di specie incompatibile con la condanna del subappaltatore stesso, bene ha fatto d’Appello a non ritenere vincolanti le considerazioni operate dal Tribunale.

La Corte ha avuto così occasione di ribadire che “la nomina da parte del committente di un responsabile, non esonera il datore di lavoro dal controllare l’adozione delle misure di sicurezza, come si evince dall’art. 9, lett. a) e b) del D.Lgs. 494/96 [ora Titolo IV D.Lgs. 81/08], ciò perché il datore di lavoro è il soggetto in via primaria onerato degli obblighi di prevenzione e di sicurezza, a cui si aggiunge, senza alcuna estromissione, la responsabilità del committente.

Tale principio è stato più volte ribadito da questa Corte, che ha affermato che “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nel caso di prestazione lavorativa in esecuzione di un contratto d’appalto, il committente è costituito come corresponsabile con l’appaltatore per le violazioni delle misure prevenzionali e protettive sulla base degli obblighi sullo stesso incombenti ex art. 7 D. Lgs. n. 626 del (Cass. III, 125\08).

Nel caso in cui in un cantiere operino più imprese, per l’affidamento di subappalti, questa Corte di legittimità ha ripetutamente stabilito che “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all’esecuzione di lavori in subappalto all’interno di un unico cantiere edile predisposto dall’appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all’esecuzione di un’opera parziale e specialistica, che ha l’onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l’organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all’appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali” (Cass. IV, 21471/06).

Invero, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, all’obbligo della osservanza delle norme di legge sono tenuti tutti coloro che esercitano tali lavori, ai sensi del D.P.R. n. 547 del 1995, art. 4 e, quanto ai lavori nelle costruzioni del combinato disposto del D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 1 e 3 (norme vigenti all’epoca dei fatti [ora D.Lgs. 81/08, n.d.r.]) quindi anche il subappaltatore che ha l’onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, ancorché la sua attività si svolga concomitantemente ad altra, prestata da altri soggetti, né egli può esimersi da responsabilità facendo affidamento sull’opera preventiva di questi ultimi.

Infatti, nella materia di cui ci si occupa e nella quale sono in gioco valori primari come la vita e l’integrità fisica dei lavoratori, il principio d’affidamento va contemperato con il principio di salvaguardia degli interessi del lavoratore “garantito” dal rispetto della normativa antinfortunistica; ne consegue che il datore di lavoro, garante dell’incolumità personale dei suoi dipendenti, è tenuto a valutare i rischi ed a prevenirli, e non può invocare a sua discolta, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, eventuali responsabilità altri (cfr. Cass. IV, 22622/08).

In ragione dei ricordati principi, il subappaltatore (nel caso di specie il ...), non perde la sua posizione di garanzia, anche se nel cantiere ove si trovi a lavorare sia operante l’appaltatore ed un rappresentante del committente.”

Tale sentenza, a sua volta, richiama un ulteriore precedente: **Cassazione Penale, Sezione Quarta, 21 giugno 2006 n. 21471.**

Prendiamolo dunque in esame.

La situazione giuridica proposta da tale pronuncia si configura nel seguente modo:

- Il primo imputato è P., socio dell’appaltatore (E.), soggetto delegato¹ per la sicurezza del cantiere ed in tal senso (ovvero in virtù della delega di funzioni) identificato dalla Corte come “responsabile della sicurezza del cantiere”².
- Il secondo imputato è il titolare dell’impresa C. cui erano stati subappaltati solo i lavori di intonacatura degli ambienti da effettuare con una intonacatrice elettrica nel medesimo cantiere predisposto dall’appaltatore.
- La parte lesa è il lavoratore A., operante presso il cantiere edile come dipendente del subappaltatore C.
- La dinamica dell’infortunio può essere così riassunta: nello scendere le scale che collegavano il quarto al terzo piano dell’immobile, A. inciampava e, impattando contro le traverse di legno che proteggevano il varco del vano ascensore, a causa della inidoneità di tale barriera ad evitare il pericolo di caduta dall’alto, precipitava verso il basso riportando lesioni gravi (art. 590 1° e 3° c.).

¹ Si noti qui l’applicazione del principio di effettività allorché si tiene in considerazione, per la qualificazione del ruolo di P., l’“assunzione in concreto della gestione del cantiere”.

² Specifica infatti che P. era stato ritenuto responsabile “non quale legale rappresentante della società che stava svolgendo i lavori, bensì quale responsabile della sicurezza del cantiere”.

- Agli imputati viene contestato un profilo di colpa generica (per *negligenza, imprudenza, imperizia*) e colpa specifica (per *inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline*) per violazione dell'art. 27 D.P.R. 547/55 ai sensi del quale *“le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali³ con arresto al piede o di difesa equivalente”* nonché dell'art. 10 2° c. del medesimo decreto⁴.
- Il subappaltatore si difende sostenendo l'illegittimo principio (giudicato *infondato* dalla Suprema Corte, che rigetta i ricorsi degli imputati) secondo il quale *“la manutenzione del cantiere, la difesa ai varchi e ai posti di passaggio non potevano e non possono rientrare nei precetti che deve osservare il subappaltatore in quanto la sua attività deve estrinsecarsi nell'opera che deve svolgere (intonacare le pareti) e non già quello di verificare se tutto il cantiere fosse o meno a norma di legge...”*.

La Suprema Corte sancisce qui il principio secondo cui gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, che ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali. Viene così ribadito il principio, facente capo ad un orientamento consolidato della Cassazione (v. sentenze richiamate in motivazione)⁵, secondo cui *“all'obbligo della osservanza delle norme di legge sono tenuti tutti coloro che esercitano tali lavori, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 547/1995 e, quanto ai lavori nelle costruzioni, del combinato disposto degli artt. 16 e 37 D.P.R. n. 164/1956, quindi anche il subappaltatore, che ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, ancorché la sua attività si svolga concomitantemente ad altra, prestata da altri soggetti: né egli può esimersi da responsabilità facendo affidamento sull'opera preventiva di questi ultimi.”*

In tal senso è esemplificativo il caso su cui si è pronunciata **con la sentenza n. 10043 del 22 settembre 1994⁸**: nella fattispecie un operaio, che lavorava privo di cintura di sicurezza in quanto quella fornitagli dal datore di lavoro non era regolare, era caduto dal ponteggio in costruzione, anche a seguito della rottura della tavola che era stata predisposta, insieme ai tubi, dall'impresa presso cui il cantiere era stato distaccato. Erano stati così condannati per omicidio colposo sia il datore di lavoro del lavoratore infortunato che il titolare del cantiere, in base al principio per cui *“qualora un'impresa edile incaricata dell'esecuzione di opere concernenti uno stabile si rivolga per l'allestimento della necessaria impalcatura ad una ditta che invii sul posto operai specializzati, gli obblighi imposti dalle norme antinfortunistiche a tutela dei lavoratori incombono anche sul datore di lavoro dei detti operai, pur se momentaneamente distaccati presso il cantiere di altra impresa.*

Né i poteri doveri del datore di lavoro potrebbero essere validamente trasferiti ad altro imprenditore, in quanto eventuali accordi sarebbero privi di efficacia, appartenendo le norme antinfortunistiche al diritto pubblico ed essendo le stesse inderogabili in forza di atti privati”.

È configurabile infatti responsabilità concorrente tra (appaltante), appaltatore e subappaltatore anche allorché l'appaltatore si sia avvalso di altra impresa solo per l'esecuzione di opere accessorie mantenendo poteri direttivi generali (**Cass. Sez. IV, 7 ottobre 1980**).

Come ci ricorda la sentenza commentata, dunque, *“in tema di rapporto di causalità, [...] non può parlarsi di affidamento quando colui che si affida sia in colpa per aver violato determinate norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte, confidando che altri rimuova quella situazione di pericolo o adotti comportamenti idonei a prevenirlo: in tal caso, difatti, l'omessa attivazione del terzo o la mancata attuazione di idonei comportamenti da parte del lavoratore tutelato dalla posizione di garanzia non si configurano affatto come fatto eccezionale ed imprevedibile, sopravvenuto, da solo sufficiente a produrre l'evento, e questo avrà, semmai, più antecedenti causali, dovuti all'inerzia di quanti avrebbero, tutti, dovuto attivarli e non si siano attivati”*.

³ Tale previsione va letta in combinato disposto con l'articolo 26 D.P.R. 547/55 che specifica in quali casi un parapetto può essere qualificato “normale” e “normale con arresto al piede”.

⁴ Art. 10 secondo comma D.P.R. 547/55: *“Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, devono essere provviste di solida barriera o munite di parapetto normale”*.

⁵ Cass., Sez. IV, n. 32943/2004; id., Sez. IV, n. 2748/1998; id., Sez. IV, n. 12652/1988; per un risalente caso di specie, in tema di lesioni patite da un lavoratore dipendente da altro imprenditore che aveva assunto in subappalto l'obbligo di tinteggiare il fabbricato, cfr. Cass., Sez. IV, n. 8321/1981.

⁶ Art. 1 primo comma D.P.R. 164/56 (“Attività soggette”): *“La prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni è regolata dalle norme del presente decreto e, per gli argomenti non espressamente disciplinati, da quelle del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, nonché dalle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”*.

⁷ Art. 3 D.P.R. 164/56 (“Soggetti delle norme”): *“All'osservanza delle norme del presente decreto sono tenuti coloro che esercitano le attività indicate all'art. 1 e, per quanto loro spetta e compete, i dirigenti, i preposti ed i lavoratori in conformità agli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. ...”*

⁸ Udienza 8 luglio 1994.

Cassazione Penale, 25 giugno 2012, n. 25145**Fatto**

1. Con sentenza del 11 novembre 2010, Il Tribunale di Milano ha ritenuto P G. responsabile dei reati di cui agli artt. 4, comma 2, D.lgs. n. 626 del 1994, e 16 del D.P.R. n. 164 del 1956, condannandola alla pena dell'ammenda di euro 2000, 00, oltre al pagamento delle spese processuali, perché in qualità di datore di lavoro della società C. S.p.A., violava le disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro all'interno del cantiere, in particolare, per **non aver valutato i rischi per la sicurezza sul lavoro, derivanti dalla propria attività svolta nel cantiere oggetto dell'infortunio del proprio dipendente, e non aver individuato le misure di prevenzione e protezione conseguenti; perché nei lavori, che dovevano essere eseguiti ad un'altezza superiore ai due metri dal suolo, non aveva impiegato idonee opere provvisorie o precauzioni atte ad evitare il rischio di cadute dal lavoratore dall'alto**, fatto accertato in Milano, il 3 luglio 2007.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata, tramite il proprio difensore, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

1) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al principio del *ne bis in idem*, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., A parere della ricorrente, i fatti, su cui si è fondata la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 4, comma 2, d.lgs. 626 del 1994 e 16 del D.P.R. n. 164 del 1956, sono gli stessi già contestati in un altro procedimento penale, nel quale l'imputata era stata chiamata a rispondere del delitto di lesioni personale colpose patite da un lavoratore, fatto aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In sostanza, la violazione delle norme antinfortunistiche sarebbe già stata presa in considerazione ai fini della sussistenza della colpa specifica, sicché l'autonoma contestazione delle contravvenzioni antinfortunistiche e la conseguente condanna violerebbero il principio del *ne bis in idem*, venendo in rilievo un medesimo fatto attribuito due volte alla stessa persona. Il fatto sarebbe lo stesso, poiché rilevarebbe la mancata previsione del rischio di caduta dall'alto, ed il mancato rispetto della normativa di sicurezza in caso di realizzazione di impalcature e ponteggi di cui agli artt. 4 della legge n. 626 del 1994 e 16 del D.P.R. n. 164 del 1956. Identico sarebbe il nesso causale, così come Identico sarebbe l'evento. Anche ad escludere la violazione dell'art. 649 c.p.p., si dovrebbe comunque ritenere che le contravvenzioni contestate siano state assorbite dal delitto di lesioni colpose.

2) Violazione della legge penale per erronea applicazione degli artt. 4 della legge n. 626 del 1994 e 16 del D.P.R. n. 164 del 1956 in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. Il giudice di prime cure avrebbe ommesso di considerare che, la C. S.p.A. aveva operato in associazione temporanea di impresa con M. s.r.l. (capogruppo) per conto di S. S.p.A., quest'ultima committente dei lavori nonché impresa principale per l'esecuzione dell'opera. L'ATI, in particolare, aveva come scopo l'esecuzione di opere specialistiche inerenti ai tagli e saldature putrelle, senza alcun riferimento al compimento dei lavori in altezza. La C. S.p.A. doveva fornire manodopera per rinforzi solai e le saldature svolgendo l'attività in un cantiere organizzato dalla S. S.p.A. Poiché il cantiere e le strutture erano stati realizzati ed organizzati dalla società committente, il rischio di caduta avrebbe dovuto essere previsto dalla committente; dunque, anche la relativa violazione avrebbe dovuto essere contestata a quest'ultima.

Diritto

1. Il primo motivo di ricorso è infondato, e per tale motivo deve essere rigettato. È pur vero che l'imputata, in riferimento allo stesso episodio di infortunio sul lavoro occorso ad un dipendente, è stata processata e condannata anche per il reato di lesioni colpose, laddove la colpa specifica è stata ravvisata nella violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 16556, del 14 ottobre 2009, Virruso e altri, Rv. 246953) "il principio del *ne bis in idem* impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penali". Di conseguenza, nel caso di specie, non sussiste la violazione del principio sancito dall'art. 649 c.p.p., poiché la sentenza impugnata ha sì preso le mosse dal medesimo fatto storico, ma lo ha valutato con riferimento ad un diverso reato, rimasto estraneo al giudizio precedente relativo alle lesioni colpose subite dal lavoratore. D'altra parte, deve escludersi che sussista un concorso apparente di norme tra il delitto di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e le contravvenzioni antinfortunistiche. Infatti, in tema di reati previsti dalle norme sugli infortuni sul lavoro e i reati di lesioni colpose, questa Corte (Sez. 4, Sentenza n. 35773 del 06 giugno 2001, Vizioli, Rv. 219970) ha affermato che, "la diversa natura dei reati medesimi (i primi di pericolo e di mera condotta, i secondi di

danno e di evento), il diverso elemento soggettivo (la colpa generica nei primi, la colpa specifica nei secondi, nell'ipotesi aggravate di cui al comma 2 dell'art. 589 e al comma 3 dell'art. 590), i diversi Interessi tutelati (la prevalente finalità di prevenzione dei primi, e lo specifico bene giuridico della vita e dell'incolumità individuale, protetto dai secondi), impongono di ritenere non applicabile il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., venendo in rilievo, al contrario, la diversa ipotesi del concorso materiale di reati. Alla luce di tali considerazioni, il giudice di prime cure ha correttamente escluso che il delitto di lesioni colpose, per cui l'imputata è stata già condannata, avesse assorbito il disvalore del fatto contravvenzionale, consistito nella violazione degli artt. 4, comma 2, D.lgs. n. 626 del 1994, e 16 del D.P.R. n. 164 del 1956.

2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. **In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, Sentenza n. 42477, del 16 luglio 2009 Cornelli, Rv. 245786), "gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, che ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolge contestualmente ad altra,**

prestata da altri soggetti, e sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali". Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha dato conto del fatto che il piano operativo di sicurezza fosse stato predisposto dalla M.(capogruppo della ATI), e che la C. S.p.A fosse incaricata dell'esecuzione di opere specialistiche, ma ha sottolineato, altresì, che la C. S.p.A. non avesse in alcun modo valutato il rischio di caduta dall'alto, nonostante la necessità di effettuare saldature a varie altezze. Infatti, è stato accertato che, i dipendenti della P.G. tra cui l'infortunato, utilizzavano i ponteggi installati da altri e, ciononostante l'imputata non aveva provveduto ad alcuna valutazione del rischio di caduta, né ad effettuare i controlli opportuni sullo stato dei mezzi impiegati. Alla luce di tali considerazioni, non sussistono i presupposti per censurare la sentenza impugnata: correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che l'imputata fosse titolare di un'autonoma posizione di garanzia nei confronti dei propri dipendenti finalizzata a neutralizzare i pericoli derivanti dal rischio di caduta. Pertanto il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

